



CITTÀ DI ALBA ADRIATICA

PROVINCIA DI TERAMO

Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e per il servizio di pulizia delle aree pubbliche

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 27/02/2018

SOMMARIO

CAPITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 – Oggetto del Regolamento.....	4
Art. 2 – Finalità	4
Art. 3 – Norme di rinvio	4
Art. 4 – Classificazione dei rifiuti	4
Art. 5 – Definizione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani.....	5
Art. 6 – Ordinanze contingibili e urgenti	5
Art. 7 – Criteri gestionali.....	5
Art. 8 – Criteri organizzativi	6
Art. 9 – Zone di raccolta.....	6
CAPITOLO 2 – GESTIONE DELLE RACCOLTE DIFFERENZiate	7
Art. 10 – Uso dei contenitori per la raccolta differenziata	7
Art. 11 – Predisposizione area per la collocazione dei contenitori per la Raccolta Domiciliare	7
Art. 12 – Mezzi adibiti alla raccolta e al trasporto.....	7
Art. 13 – Stazionamento dei mezzi e trasbordo dei rifiuti.....	8
Art. 14 – Modalità di conferimento dei rifiuti	8
Art. 15 – Raccolta delle siringhe	8
Art. 16 – Conferimento presso la stazione ecologica	8
Art. 17 – L'autocompostaggio e il compostaggio di comunità	8
Art. 18 – Destinazione dei rifiuti raccolti	9
CAPITOLO 3 - PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE.....	10
Art. 19 – Tipologia dei servizi.....	10
Art. 20 – Modalità di espletamento dei servizi.....	10
Art. 21 – Rimozione dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche.....	11
CAPITOLO 4 - OBBLIGHI, DIVIETI E SANZIONI.....	12

Art. 22 – Pulizia delle aree scoperte e dei terreni non edificati	12
Art. 23 – Pulizia delle aree esterne occupate da esercizi pubblici	12
Art. 24 – Pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri	12
Art. 25 – Pulizia delle aree adibite a luna park, spettacoli viaggianti e di sosta prolungata	12
Art. 26 – Manifestazioni pubbliche	12
Art. 27 – Pulizia delle aree mercatali	13
Art. 28 – Obblighi dei produttori di rifiuti speciali non assimilati	13
Art. 29 – Divieti	13
Art. 30 – Controlli	13
Art. 31 – Osservanza di altre disposizioni	14
Art. 32 – Sanzioni	14

CAPITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, conformemente all'art. 198 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152 e nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, disciplina la gestione integrata dei rifiuti differenziati, dei rifiuti da imballaggio, dell'indifferenziato residuale, dei rifiuti assimilati e dei rifiuti urbani pericolosi.

2. Le prescrizioni si applicano:

- a) alle modalità di conferimento dei rifiuti;
- b) alla raccolta differenziata delle frazioni riutilizzabili e riciclabili dei rifiuti urbani;
- c) alla raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio;
- d) alla raccolta dell'indifferenziato residuale;
- e) alla raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti;
- f) alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi: oli minerali, batterie per automobile, pile esauste, frigoriferi, vernici, ecc.
- g) alla raccolta differenziata dei materiali inerti derivanti da demolizione e costruzione provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche;
- h) alla raccolta dei rifiuti assimilati;
- i) alla modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- j) allo spazzamento e al lavaggio delle strade, aree e piazze aperte al pubblico transito;
- k) alla raccolta rifiuti e pulizia dei giardini pubblici e arenili;
- l) al trasporto e al conferimento ad impianti autorizzati al recupero e/o allo smaltimento delle specifiche tipologie di rifiuti.

Art. 2 – Finalità

1. La gestione dei rifiuti urbani deve assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le sue fasi.

2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati dalla normativa vigente.

3. La gestione dei rifiuti urbani ha come obiettivo la riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti, attraverso la differenziazione, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero, secondo le indicazioni delle norme nazionali, regionali e provinciali; la progettazione e la realizzazione di sistemi integrati di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

4. La gestione dei rifiuti si conforma ai criteri di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

Art. 3 – Norme di rinvio

1. Tutte le modifiche e integrazioni normative rese obbligatorie da successive norme, nazionali o regionali, in materia di gestione dei rifiuti si intendono automaticamente trasferite nel presente Regolamento comunale, senza bisogno di nessuna deliberazione di adattamento, purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da renderne possibile l'applicazione.

Art. 4 – Classificazione dei rifiuti

1. Ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 152/06, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Art. 5 – Definizione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

1. Così come previsto dall'art. 198 comma 2 lettera g) del D.Lgs. 152/2006, è competenza del Comune l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi, ai rifiuti urbani.
2. Sono considerati assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali non pericolosi, provenienti dalle utenze non domestiche previste dal Regolamento TARI, fino alla pubblicazione Decreto Ministeriale, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi.
3. I rifiuti speciali derivanti dalle utenze non domestiche sono considerati assimilati ai rifiuti urbani nel rispetto dei criteri quali-quantitativi previsti dal Regolamento TARI, fino alla pubblicazione Decreto Ministeriale, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi.
4. Il Gestore del Servizio è preposto al controllo del rispetto, da parte degli esercenti le attività conferenti i rifiuti assimilati, dei criteri quali-quantitativi definiti.

Art. 6 – Ordinanze contingibili e urgenti

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, emette ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.
2. Le ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministro della sanità e ai Presidenti della Regione e della Provincia entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
3. Le ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

Art. 7 – Criteri gestionali

1. In applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni dettati dal D.Lgs. 152/2006 e dalla normativa regionale per la gestione dei rifiuti, l'attività di gestione dei rifiuti urbani è realizzata mediante un sistema integrato di gestione dei rifiuti.
2. La gestione integrata dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:
 - a) prevenzione;
 - b) preparazione per il riutilizzo;
 - c) riciclaggio;
 - d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
 - e) smaltimento.
3. L'Amministrazione Comunale promuove tutte le attività di prevenzione (es. autocompostaggio e compostaggio di comunità) e il riutilizzo dei rifiuti (es. sistema vuoto a rendere).
4. L'attivazione del riciclaggio è fondata sul principio della differenziazione, all'origine, dei flussi di rifiuto recuperabili e/o riciclabili e dell'assegnazione di ruolo residuale all'indifferenziato, non recuperabile, da avviare allo smaltimento.
5. Il servizio di raccolta sarà attuato per mezzo del Gestore del Servizio e ricorrendo, attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini, all'ausilio di operatori ambientali volontari (cittadini, associazioni, lavoratori socialmente utili ecc.). Sarà istituito un albo comunale a cui gli ecovolontari, che avranno il compito di controllo, formazione ed informazione dei cittadini, potranno accedere dopo un corso di formazione.
6. Per incentivare l'attività di volontariato possono essere riconosciuti ai volontari dei crediti in forma di benefit o di riduzione della tariffa.
7. Il servizio domiciliare favorisce il controllo qualitativo e quantitativo, da parte degli operatori del servizio di raccolta, dei materiali differenziati conferiti dalle utenze.

8. L'Amministrazione Comunale, in sinergia con il gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani e degli operatori volontari, attiva, in linea con la programmazione regionale e provinciale, le iniziative di sensibilizzazione ambientale e di informazione sulle modalità del sistema di raccolta integrata.
9. Le Associazioni di volontariato e ambientaliste, gli operatori pubblici e privati del settore sono soggetti chiamati a partecipare attivamente alle iniziative di sensibilizzazione.
10. Nell'ambito delle attività scolastiche vengono promosse azioni a carattere educativo, informativo e formativo di salvaguardia ambientale.
11. Il raggiungimento di elevati obiettivi di recupero rende necessaria l'articolazione organizzativa della raccolta basata su conferimento di tipo domiciliare per la maggior parte delle frazioni differenziate e per l'indifferenziato residuale.

Art. 8 – Criteri organizzativi

1. Il ritiro a domicilio è previsto per le seguenti frazioni di rifiuto:
 - indifferenziato residuale;
 - carta e cartone;
 - vetro;
 - plastica;
 - metalli;
 - organico.
2. Il ritiro su richiesta dell'utente, per le frazioni:
 - verde e sfalci;
 - ingombranti e beni durevoli.
3. Il conferimento nei contenitori dedicati per i rifiuti urbani pericolosi localizzati c/o negozi e farmacie:
 - pile per piccoli elettrodomestici;
 - farmaci scaduti.
4. Il conferimento nei contenitori dedicati per i rifiuti urbani quali:
 - indumenti usati;
 - olii vegetali.
5. Possono essere previste isole ecologiche all'interno dei centri urbani per il conferimento dei rifiuti, oggetto di differenziazione, nei giorni diversi da quelli stabiliti per la raccolta.
6. I materiali inerti provenienti dalle piccole manutenzioni di costruzione e demolizione effettuate dalle utenze domestiche vanno conferite in stazioni del gestore del servizio o privato.
7. L'autocompostaggio e il compostaggio di comunità costituiscono un utile sistema di recupero del materiale organico, integrativo al sistema di raccolta e praticabile in tutte quelle realtà che attivano un corretto utilizzo del compost.
8. Gli utenti sono tenuti ad essere informati in merito alle tipologie di materiali che affluiscono nelle diverse raccolte differenziate, sulle modalità di conferimento e di raccolta sui benefici derivanti dall'attuazione di un corretto sistema di raccolta differenziata e in merito alle disposizioni disciplinari per i conferimenti non corretti.
9. Le disposizioni, riportate nel presente articolo, disciplinanti le modalità di espletamento del servizio possono subire modifiche a seguito di diverse esigenze organizzative del servizio. Le eventuali modifiche sono tempestivamente comunicate agli utenti.

Art. 9 – Zone di raccolta

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti è garantito in tutto il territorio comunale nelle modalità e nei tempi proposte dal gestore ed approvate dall'amministrazione comunale.

CAPITOLO 2 – GESTIONE DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE

Art. 10 – Uso dei contenitori per la raccolta differenziata

1. Per il ritiro domiciliare è prevista la consegna, ad ogni utente domestico e non domestico, di contenitori dedicati.
2. Il posizionamento dei contenitori non deve costituire intralcio od ostacolo, al passaggio nelle stesse pertinenze dei fabbricati, al normale accesso al suolo pubblico o ad altre aree private.
3. Per il servizio di svuotamento i contenitori sono posti (di seguito l'azione di esposizione sarà indicata con l'espressione "esporre fronte strada"), nei giorni e negli orari stabiliti, in area preposta all'operazione, su suolo pubblico o in alternativa su suolo privato (qualora l'opzione sia stata concordata). In tutti i casi in cui l'esposizione fronte strada avviene su suolo pubblico, i cassonetti vi devono rimanere per il tempo minimo indispensabile alle operazioni di svuotamento.
4. Per i casi particolari, concordati con l'Amministrazione Comunale e l'Ente gestore del servizio, in cui viene derogato l'obbligo dell'esposizione su luogo pubblico, il proprietario o l'Amministratore dello stabile deve consentire l'accesso alle aree private al gestore del servizio stesso, concordandone le modalità operative.
5. I contenitori, riutilizzabili, sono consegnati in comodato d'uso e devono essere mantenuti in buono stato.
6. Il lavaggio e la sanificazione dei suddetti contenitori è a carico degli stessi utenti.
7. Sui contenitori posti su area pubblica devono essere applicate, a cura del gestore del servizio, delle strisce catarifrangenti di colore, dimensioni e luminosità richieste dalla normativa in materia.

Art. 11 – Predisposizione area per la collocazione dei contenitori per la Raccolta Domiciliare

1. In tutti gli interventi edilizi di nuova costruzione, ristrutturazione totale delle aree pertinenziali, è obbligatorio prevedere nei relativi progetti, un'area di idonee dimensioni specificamente destinata alla collocazione dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
2. Tale area deve possedere le seguenti caratteristiche:
 - a) ubicazione su fronte strada o in posizione facilmente accessibile agli operatori del servizio;
 - b) pavimentazione con materiale facilmente lavabile;
 - c) delimitazione con recinzione costituita da manufatti leggeri, in modo da garantire l'accesso controllato al deposito dei rifiuti e facilità di prelievo per gli operatori del servizio raccolta;
 - d) elementi di protezione visiva (teli, cannicciati, siepi, ecc.) sul perimetro dell'area;
 - e) copertura-facoltativa ma consigliabile- dell'area stessa con struttura leggera costituita da materiale di tipologia coerente con l'edificio principale e di altezza massima di m. 2,30.
3. La realizzazione del sito destinato alla collocazione dei contenitori è sottoposta alla procedura della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.).
4. Nei siti edificabili e negli interventi inclusi nelle perimetrazioni soggette a vincolo paesaggistico si dovranno privilegiare soluzioni architettoniche coerenti con le tipologie costruttive ammesse in tali zone, in subordine all'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica.

Art. 12 – Mezzi adibiti alla raccolta e al trasporto

1. Gli automezzi e le attrezzature per la raccolta e il trasporto dei rifiuti devono essere conformi alle norme vigenti in materia di circolazione, prevenzione e sicurezza.
2. Devono essere idonei allo svolgimento delle prestazioni richieste in modo da consentire al personale di operare nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.
3. Nell'espletamento del servizio di raccolta e di trasporto si deve ottemperare alle norme dettate dal Codice della strada, fatta salva l'autorizzazione concessa dall'Amministrazione Comunale relativa all'accesso alle zone a traffico limitato, alle isole pedonali, alla fermata in zone soggette a divieto o poste in seconda posizione.

4. Le operazioni di carico e scarico devono essere svolte nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e ambientali. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, la distanza da rispettare per impiantare alberi lungo il confine del demanio stradale, all'esterno dei centri abitati, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del suo ciclo vegetativo e, comunque, non inferiore a sei metri; all'interno dei centri abitati si applicando le distanze fissate dall'articolo 892 del C.C.

Art. 13 – Stazionamento dei mezzi e trasbordo dei rifiuti

1. I rifiuti sono sottoposti ad operazioni di carico, scarico e trasbordo da diversi mezzi di trasporto in un'area delimitata e sorvegliata e possono essere sottoposti a deposito per il tempo strettamente necessario a prepararli per tali operazioni e comunque non superino le 48 ore.

Art. 14 – Modalità di conferimento dei rifiuti

1. La modalità e la tempistica del conferimento presso il proprio domicilio o attività dei rifiuti di indifferenziato residuale, di carta e cartone, di vetro, plastica, metalli e organico saranno comunicate annualmente dal Gestore agli utenti, previa approvazione dell'amministrazione comunale.

2. La modalità e la tempistica del conferimento delle altre tipologie di rifiuto saranno comunicate annualmente dal Gestore agli utenti, previa approvazione dell'amministrazione comunale.

3. Sono sempre tenute ferme le prerogative del Comune di indicare al Gestore e agli utenti le modalità e la tempistica di conferimento.

Art. 15 – Raccolta delle siringhe

1. È istituito il servizio pubblico di raccolta delle siringhe rinvenute sulle strade, nelle aree pubbliche e nei giardini comunali.

2. A seguito di segnalazione, da parte dei privati o degli uffici comunali, di rinvenuta presenza di siringhe infette, il personale addetto, dotato di apposite pinze a manico lungo e di mezzi di protezione individuale, provvede alla raccolta del rifiuto pericoloso. Il rifiuto viene immesso in contenitori a perdere, rigidi, dotati di chiusura ermetica ed avviato a ditte autorizzate al trattamento dei rifiuti pericolosi.

3. In caso sia impossibile l'immediato avvio al trattamento e/o smaltimento finale i rifiuti vengono provvisoriamente stoccati presso aree attrezzate.

Art. 16 – Conferimento presso la stazione ecologica

1. Presso la stazione ecologica comunale o consortile le utenze domestiche e non domestiche possono conferire gratuitamente, tutte le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata.

2. Presso l'area è prevista, inoltre, la consegna di materiali metallici in genere, dei rifiuti urbani pericolosi (i cui contenitori sono etichettati T e/o F), di toner esausti di fotocopiatrici e/o stampanti, di lampade a scarica e di materiali derivanti dall'auto-manutenzione e auto-riparazione del proprio veicolo a motore.

3. La stazione ecologica è presidiata, negli orari di apertura, da personale che collabora con gli utenti indirizzando e controllando il deposito dei materiali, divisi per flussi omogenei negli appositi spazi o cassoni dedicati.

4. Il prelievo dei materiali stoccati è effettuato, esclusivamente, dal soggetto gestore o da terzi espressamente incaricati.

Art. 17 – L'autocompostaggio e il compostaggio di comunità

1. Il Comune di Alba Adriatica promuove la pratica dell'autocompostaggio e del compostaggio di comunità come strumento per l'autosmaltimento dei rifiuti organici al fine di ridurre la produzione di

rifiuti urbani biodegradabili nonché per promuovere le buone pratiche ambientali da parte dei cittadini.

2. L'autocompostaggio e il compostaggio di comunità sono disciplinati da uno specifico Regolamento.

Art. 18 – Destinazione dei rifiuti raccolti

1. I materiali immessi nel circuito di raccolta differenziata sono avviati ad apposite aree attrezzate, pubbliche o private, specificamente autorizzate, ai fini dell'effettuazione delle lavorazioni necessarie all'inserimento nei canali del recupero e del riciclaggio.

2. I rifiuti indifferenziati residuali ed i rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale e per i quali non esistono concrete possibilità di avvio al recupero, sono destinati allo smaltimento tramite interrimento o termodistruzione, nel rispetto della normativa vigente.

3. Per gli imballaggi di cui al Titolo II, Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. si prevede il conferimento alle strutture appositamente previste dalla legge (Consorzi di filiera), secondo circuiti e modalità stabilite tra le parti e sulla base degli accordi stipulati a livello nazionale (accordi ANCI-CONAI).

CAPITOLO 3 - PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE

Art. 19 – Tipologia dei servizi

1. Rientrano nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani le attività di:
 - pulizia manuale o meccanizzata del suolo pubblico;
 - lavaggio delle strade;
 - rimozione foglie;
 - diserbo stradale;
 - pulizia dei mercati;
 - pulizia dei giardini pubblici;
 - pulizia e sanificazione dei sottopassi;
 - pulizia dei wc pubblici;
 - svuotamento dei cestini;
 - pulizia dell'arredo urbano;
 - rimozione delle spoglie di animali giacenti sulla pubblica via;
 - pulizia degli arenili e rimozione alghe;
 - rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche.

Art. 20 – Modalità di espletamento dei servizi

1. Le operazioni di pulizia manuale o meccanizzata del suolo pubblico interessano:
 - le strade classificate come comunali, le strade statali e le strade provinciali nei limiti degli accordi esistenti tra gli enti interessati, le piazze ed i parcheggi pubblici;
 - le strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché aperte al pubblico transito, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata;
 - le aree monumentali di pertinenza comunale comprese le scalinate;
 - le aree pavimentate idonee al traffico veicolare all'interno delle ville e dei giardini comunali;
 - le aree allestite per i mercati (scoperte o coperte, recintate o no), qualora gli esercenti non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse.
2. Il lavaggio delle strade è svolto con mezzo meccanizzato e interessa le vie cittadine di maggior transito.
3. È effettuato il servizio di raccolta delle foglie sulle strade, piazze ed aree pubbliche del territorio comunale in cui si rileva la necessità.
4. È inoltre eseguito il servizio di rimozione dell'erba cresciuta a margine dei marciapiedi o della carreggiata stradale.
5. Sono effettuati i servizi di pulizia dei giardini pubblici, di pulizia e sanificazione dei sottopassi e dei wc pubblici, di svuotamento dei cestini portarifiuti e di lavaggio dei giochi e delle attrezzature ginniche presenti nei giardini.
6. Le aree su cui si svolgono i mercati e le vie adiacenti sono pulite al termine dell'attività con interventi manuali e meccanizzati provvedendo all'asportazione dei rifiuti, allo spazzamento ed al lavaggio delle aree interessate. Nelle aree mercatali sono collocati idonei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.
7. Il gestore del servizio provvede nella stagione balneare alla pulizia dell'arenile, all'installazione e rimozione dei cestini per la Raccolta Differenziata e allo svuotamento dei cestini con cadenza giornaliera.
8. Il gestore del servizio provvede alla pulizia dell'arenile straordinaria (al di fuori della stagione balneare con rimozione dello spiaggiato).
9. L'amministrazione comunale si può riservare direttamente la gestione ordinaria e straordinaria della pulizia dell'arenile.
10. Il gestore del servizio provvede alla pulizia dei dogy box, se presenti.
11. Il gestore del servizio provvede alla raccolta e allo smaltimento, mediante incenerimento o sotterramento delle eventuali carcasse di animali giacenti sulla pubblica via.

12. Le modalità del servizio di pulizia delle aree pubbliche, i turni e le frequenze sono pianificate dal contratto dei servizi e dal piano annuale degli interventi di pulizia delle aree e della viabilità come elencate nel precedente articolo 19.

13. Il piano degli interventi di pulizia delle aree e della viabilità viene concordato annualmente con l'amministrazione comunale e successivamente allegato al piano finanziario.

Art. 21 – Rimozione dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche

1. I rifiuti abbandonati su aree pubbliche sono rimossi e smaltiti dal gestore del pubblico servizio, su richiesta dell'Amministrazione Comunale.

2. Qualora si tratti di abbandono di rifiuti pericolosi, questi sono smaltiti da ditte autorizzate alla raccolta e allo smaltimento del rifiuto di cui trattasi.

3. L'Amministrazione comunale adotta i provvedimenti, a norma di legge, al fine di rintracciare gli eventuali soggetti responsabili dell'abbandono.

CAPITOLO 4 - OBBLIGHI, DIVIETI E SANZIONI

Art. 22 – Pulizia delle aree scoperte e dei terreni non edificati

1. Le aree di uso comune dei fabbricati e le aree scoperte private non di uso pubblico devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.
2. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da qualsiasi rifiuto.
3. Qualora si verificassero accumuli di rifiuti con conseguente insorgenza di problemi per l'igiene pubblica, il Sindaco, con propria Ordinanza, dispone la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti ed eventuali operazioni di ripristino dell'area.
4. Nel caso di inottemperanza al provvedimento il Sindaco provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa.

Art. 23 – Pulizia delle aree esterne occupate da esercizi pubblici

1. I titolari di concessioni, anche temporanee, di suolo pubblico o di aree di uso pubblico quali: bar, alberghi, trattorie, ristoranti, chioschi, posteggi auto a pagamento e simili, devono provvedere alla pulizia dell'area occupata indipendentemente dai tempi in cui è effettuata la pulizia della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico.
2. I gestori di pubblici esercizi e di attività commerciali, dalle cui attività possono derivare rifiuti dovuti ai residui e agli involucri delle merci vendute (carta, contenitori per alimenti e bibite, residui alimentari) e delle sigarette, hanno l'obbligo di predisporre appositi contenitori, ad uso degli utenti, per il conferimento differenziato dei rifiuti e ripulire l'area esterna, prospiciente l'esercizio, eventualmente interessata.

Art. 24 – Pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, è tenuto a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.

Art. 25 – Pulizia delle aree adibite a luna park, spettacoli viaggianti e di sosta prolungata

1. Le aree di sosta prolungata devono essere, a cura dell'occupante, mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite al termine dell'esercizio.
2. Per le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna-park, gli oneri connessi al servizio di raccolta rifiuti ricadono sui singoli gestori delle attività, i quali devono inoltrare richiesta di attivazione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti al Gestore del servizio, prima dell'occupazione dell'area.

Art. 26 – Manifestazioni pubbliche

1. L'amministrazione Comunale predispone un elenco di manifestazioni pubbliche istituzionalizzate, per le quali gli oneri dovuti per il servizio di raccolta rifiuti e di pulizia delle aree interessate è ricompresa nei costi generali del servizio.
2. Le utenze che occupano temporaneamente aree pubbliche, o di uso pubblico, per iniziative quali feste, sagre, mostre o altre manifestazioni culturali, sportive o sociali, non rientranti fra le manifestazioni pubbliche istituzionalizzate, sono tenute a far pervenire al soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti e al Comune per conoscenza, con preavviso minimo di giorni 20, il programma delle iniziative con l'individuazione delle aree che intendono utilizzare in modo da

consentire la predisposizione degli interventi di pulizia e ritiro dei rifiuti prodotti. I costi del servizio sono a carico dei promotori/organizzatori delle manifestazioni.

Art. 27 – Pulizia delle aree mercatali

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, di qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo relativo ai rispettivi posteggi e ad esso circostante, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi contenitori gestiti dal servizio di raccolta, con particolare osservanza delle prescrizioni relative alla raccolta differenziata.

2. Sono fatti salvi appositi accordi convenzionali con l'Amministrazione Comunale.

Art. 28 – Obblighi dei produttori di rifiuti speciali non assimilati

1. I produttori di rifiuti speciali, non assimilati ai rifiuti urbani, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese, nel rispetto delle norme di riferimento.

Art. 29 – Divieti

1. È vietato:

- a) esporre in strada dei rifiuti sotto forma diversa da quella indicata nel presente regolamento;
- b) esporre fronte strada i cassonetti o sacchi per la raccolta della plastica al di fuori dei giorni e dalle fasce orarie previste per l'esposizione;
- c) conferire nei contenitori residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti se non opportunamente protetti;
- d) abbandonare i rifiuti al di fuori dei contenitori autorizzati;
- e) incendiare i rifiuti, sia in area pubblica sia in area privata;
- f) eseguire scritte sui contenitori predisposti dal Comune o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive ecc.), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale;
- g) conferire materiali differenziabili nel circuito di raccolta della frazione indifferenziata residua;
- h) immettere frazioni di rifiuti differenziabili o rifiuti voluminosi nei cestini portarifiuti;
- i) conferire i rifiuti differenziati nei contenitori non corrispondenti;
- j) conferire rifiuti differenziati e non, nei contenitori diversi da quelli assegnati.

Art. 30 – Controlli

1. Il compito di fare osservare la disposizioni del regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di enti erogatori di pubblici servizi, a funzionari di Unità Sanitarie Locali, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con, persone di altri enti preposti alla vigilanza.

2. Possono in oltre svolgere specifica attività di collaborazione alla vigilanza e segnalazione agli addetti preposti di cui al comma precedente i cittadini in possesso dell'attestazione di Ecovolontari rilasciata dal comune a seguito di corso di formazione.

3. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri indicati, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere, informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e di individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

5. All'accertamento delle violazioni possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia Statale.

Art. 31 – Osservanza di altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Igiene, di Polizia Urbana, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti.

Art. 32 – Sanzioni

1. Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite ove non costituissero reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative della Legge 24.11.1981, - n 689, nell'ambito dei limiti scelti dall'Amministrazione Comunale, salvo esplicita variazione da parte dell'Amministrazione Comunale stessa.

2. In particolare, tra le norme sanzionatorie previste dalla Parte IV- Titolo VI del D.Lgs. 152/06, si sottolineano quelle in tema di abbandono di rifiuti (art. 255 del D.Lgs. 152/06).

3. Le violazioni agli obblighi e ai divieti di cui al presente Regolamento sono punibili con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di Euro 25,00 e un massimo di Euro 500,00. (in misura ridotta pari a Euro 100, entro 60 gg.).

4. La sanzione potrà essere reiterata dopo 24 ore, se la violazione persiste.